

COMUNE DI ESTE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

approvato con Delibera di C.C. n. [32](#) del [28.07.2014](#)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).¹

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Este descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale, ma effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Este esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico, nonché nei tratti di strada di cui all'art. 37 comma 1 lett. d) del Codice della Strada e comunque nei tratti di strada affidati alla manutenzione del Comune.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Este per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La superficie da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio si determina, a seconda della tipologia, in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura), ed indipendentemente dalle caratteristiche del sostegno.

¹ Art. 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazioni di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2014.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone può essere riscosso direttamente dal Comune oppure per il tramite di Concessionario della riscossione, iscritto all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs n. 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni.
2. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
4. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992², per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00.- a €. 500,00.- ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

²

Art. 20 Occupazione della sede stradale

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 ad euro 639.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del canone è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, al 31 dicembre 2014.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni realizzate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi pubblici di qualunque natura.

- 1.1 Condotture sotterranee ed impianti per la distribuzione di acqua;
- 1.2 Condotture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in bassa e media pressione;
- 1.3 Condotture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta pressione;
- 1.4 Condotture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica;
- 1.5 Condotture sotterranee ed impianti di teleriscaldamento;
- 1.6 Condotture sotterranee ed impianti relativi a linee telefoniche;
- 1.7 Condotture sotterranee ed impianti relativi a linee dati e simili;
- 1.8 Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
- 1.9 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.10 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.11 Tralicci di elettrodotto.

2. Occupazioni relative all'esercizio d'impresa.

- 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari ((il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):
 - senza pubblicità
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
- 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne
- 2.3. Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.5 Impianti pubblicitari a messaggio variabile (il canone è computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta all'esposizione dei messaggi pubblicitari):
 - Impianto pubblicitario a led
 - Impianto pubblicitario rotor multi immagine
- 2.6 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.7 Stendardo pubblicitario su palo luce

2.8 Impianti di distribuzione carburanti (il canone è computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo).

3. Occupazioni permanente di area per l'installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili.

Il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dall'impianto:

- fino a 30 mq
- da 31 mq a 60 mq
- da 61 mq ed oltre.

4. Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti ad esclusione di chioschi di vendita, edicole, strutture simili ed altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande

ALLEGATO 2) al Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.

TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

	Tipologia		
1	Occupazioni realizzate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi pubblici di qualunque natura	€.	unità
1.1	Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione di acqua	0,50	ml
1.2	Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in bassa e media pressione	5,00	ml
1.3	Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta pressione	5,00	ml
1.4	Condutture sotterranee ed impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica	3,00	ml
1.5	Condutture sotterranee ed impianti di teleriscaldamento	3,00	ml
1.6	Condutture sotterranee ed impianti relativi a linee telefoniche	2,00	ml
1.7	Condutture sotterranee ed impianti relativi a linee dati e simili	2,00	ml
1.8	Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	2,00	ml
1.9	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	20,00	m ²
1.10	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce	20,00	cad
1.11	Tralicci di elettrodotto	300,00	cad

2	Occupazioni relative all'esercizio di attività d'impresa		
2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:		
	- senza pubblicità	20,00	cad
	- con pubblicità monofacciale	50,00	ml
	- con pubblicità bifacciale	70,00	ml
2.2	Occupazioni effettuate con preinsegne	35,00	cad
2.3	Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari)		
	- Monofacciale	50,00	ml
	- Bifacciale	70,00	ml
2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- Monofacciale	50,00	ml
	- Bifacciale	70,00	ml
2.5	Impianti pubblicitari a messaggio variabile (il canone è computato in m ² . con riferimento alla porzione di struttura predisposta all'esposizione dei messaggi pubblicitari):		
	- Impianto pubblicitario a led	50,00	ml
	- Impianto pubblicitario rotor multi immagine	70,00	ml
2.6	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in m ² . con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- Monofacciale	50,00	ml
	- Bifacciale	70,00	ml
2.7	Impianti di distribuzione carburanti (il canone è computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo)	25,00	m ²

3	Occupazioni permanente di area per l'installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili.		
	Il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dall'impianto:		
	fino a 30 mq	12.000	cad
	da 31 mq a 60 mq	18.000	cad
	da 61 mq ed oltre	23.000	cad
4	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti ad esclusione di chioschi di vendita, edicole, strutture simili ed altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande	0,00	ml/mq